



Rep. n. 96530

Racc. n. 25259 ==

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA PORTANTE L'AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE E LA TRASFORMAZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SOCIETA' PER AZIONI**

===== **REPUBBLICA ITALIANA** =====

L'anno duemiladiciotto, addì ventuno del mese di Marzo =====

===== - 21 Marzo 2018 - =====

alle ore 11,40 (undici e quaranta). =====

In Potenza, nel mio studio, al Piazzale Don Uva n. 1. =====

Innanzitutto a me Dr. Antonio DI LIZIA, Notaio in Potenza, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Potenza, Lagonegro, Melfi e Sala Consilina. =====

===== **E' PRESENTE** =====

- DI CARLO Costantino, imprenditore, nato a Vietri di Potenza (PZ) il dì 11 marzo 1959; =====

con domicilio in Polla (SA) - Zona Industriale - Località Sant'Antuono S.P. 352 Km. 0,6; =====

C.F.: DCR CTN 59C11 L859A; =====

munito del seguente documento di riconoscimento: =====

carta d'identità n. AU 1650855 rilasciata dal Comune di Francavilla in Sinni in data 12 settembre 2013; =====

il quale interviene al presente atto nella espressa qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società a responsabilità limitata: =====

"MyAv S.r.l.", con sede in Potenza alla Via Isca Del Pioppo n. 19; =====

capitale sociale Euro 50.000,00, interamente sottoscritto e versato; =====

codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Potenza: 01923930760; =====

iscritta nella sezione ordinaria; =====

**iscritta nell'apposita sezione speciale in qualità di START-UP INNOVATIVA;** =====

iscritta al n. PZ-144466 del Repertorio Economico Amministrativo; =====

indirizzo di posta certificata: myav@legalmail.it; =====

stato di costituzione: Italia; =====

soggetta all'altrui attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 bis del Codice Civile. =====

Detto componente, cittadino italiano, della cui identità personale, nonché qualifica, io Notaio sono certo, mi dichiara che, in questo giorno, ora e luogo, è riunita l'Assemblea Straordinaria della Società predetta per discutere e deliberare sul seguente =====

===== **ORDINE DEL GIORNO** =====

1) Aumento capitale sociale ad Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila e zero centesimi); =====

2) Trasformazione della società in società per azioni, deliberare conseguenti; =====

3) Adozione del nuovo Statuto nella veste di società per a-



Registrato a Potenza  
il 28.3.2018  
n. 1445  
ser. JT

+39 0971 444 777  
+39 0972 32 9 55  
studio@notardilizia.it

piazzale don uva 1 potenza  
via garibaldi 171 venosa  
www.notardilizia.it

notardilizia



zioni; =====

4) Varie ed eventuali. =====

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale e per unanime designazione dei presenti, il componente DI CARLO Costantino, che invita me Notaio a fungere da segretario. =====

Aderendo all'invito, dò atto che l'Assemblea si svolge come segue: =====

il Presidente dichiara validamente e regolarmente costituita la presente Assemblea, per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, pur in mancanza di regolare convocazione, trattandosi di assemblea totalitaria, nella quale: =====

- è presente l'intero capitale sociale, rappresentato da: =====

\* **"Orizzonti Holding S.p.A."** in breve **"OH S.p.A."**, con sede in Potenza alla Via Isca del Pioppo n. 19; =====

capitale sociale Euro 6.762.500,00; =====

codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Potenza: 01562660769; =====

iscritta al n. PZ-118287 del Repertorio Economico Amministrativo; =====

indirizzo di posta certificata: orizzontiholding@legalmail.it; =====

stato di costituzione: Italia; =====

titolare di una quota di partecipazione pari ad Euro 40.000,00 (Euro quarantamila e zero centesimi), in persona del legale rappresentante DI CARLO Costantino, come innanzi generalizzato; =====

\* **"CENTRO STUDI S.r.l."**, con sede in Potenza alla Via Isca Del Pioppo n. 19; =====

capitale sociale Euro 10.000,00; =====

codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Potenza: 01721090767; =====

iscritta al n. PZ - 129328 del Repertorio Economico Amministrativo; =====

indirizzo di posta certificata: dchcentrostudi@gigapec.it; =====

stato di costituzione: Italia; =====

titolare di una quota di partecipazione pari ad Euro 10.000,00 (Euro diecimila e zero centesimi), in persona del legale rappresentante DI CARLO Costantino, come innanzi generalizzato; =====

- sono presenti per il Consiglio di Amministrazione: =====

DI CARLO Costantino, **Presidente**; =====

DI CARLO Valerio, **Consigliere**; =====

DALESSANDRI Caterina, **consigliere**. =====

Il Presidente dichiara che il componente dell'organo amministrativo non presente è informato della riunione e che non si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, come da dichiarazione scritta agli atti della società, e che allo stesso sarà data tempestiva comunicazione della presente deliberazione. =====

Passando alla illustrazione degli argomenti all'Ordine del  
Giorno: =====

**relativamente al primo punto posto all'ordine del giorno**, il  
Presidente propone all'assemblea di aumentare il capitale so-  
ciale da Euro 50.000,00 (Euro cinquantamila e zero centesi-  
mi) ad Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila e zero centesi-  
mi), in modo di adeguare il capitale alle esigenze economico  
- finanziarie della Società, anche in considerazione della  
deliberanda trasformazione in società per azioni; =====

precisando che può provvedersi a tanto in quanto, come atte-  
sta lo stesso Presidente, nella sua veste di Presidente del  
Consiglio di Amministrazione, il capitale sociale attuale ri-  
sulta interamente sottoscritto e versato; =====

il Presidente propone che detto aumento avvenga mediante  
sottoscrizione e versamento contestuale da parte dei soci; ==

**relativamente al secondo ed al terzo punto posti all'ordine  
del giorno**, il Presidente, trattando congiuntamente gli argo-  
menti, propone la trasformazione della società dall'attuale  
forma di società a responsabilità limitata in società per a-  
zioni, mantenendo comunque immutati la sede, l'oggetto, la  
durata e la partecipazione dei soci in proporzione al valore  
nominale delle quote possedute da ciascuno di essi; =====

il tutto onde permettere una disciplina sociale più adatta  
alle dimensioni ed all'operatività della società; =====  
in relazione alla trasformazione in società per azioni, sot-  
tolinea come sia necessario variare la denominazione socia-  
le, modificandola in "MyAv S.p.A.". =====

Indi propone l'approvazione del nuovo Statuto Sociale, conte-  
nente la nuova disciplina dell'organizzazione sociale nella  
sua nuova veste; =====

a tal fine si dà lettura dello Statuto Sociale, nella sua  
nuova formulazione. =====

Dopo ampia ed approfondita discussione, =====

===== **L'ASSEMBLEA** =====

- udita la relazione del Presidente; =====

- **all'unanimità dei voti, espressi nei modi di legge;** =====

===== **DELIBERA** =====

1) di aumentare il capitale sociale da Euro 50.000,00 (Euro  
cinquantamila e zero centesimi) ad Euro 500.000,00 (Euro cin-  
quecentomila e zero centesimi), come proposto dal Presidente.

Passandosi, seduta stante, alla esecuzione del deliberato au-  
mento di capitale sociale, lo stesso viene sottoscritto dai  
soci, in proporzione alla quota di capitale da ciascuno dete-  
nuta, nel modo che segue: =====

\* "Orizzonti Holding S.p.A.", sottoscrive una quota di parte-  
cipazione pari ad Euro 360.000,00 (Euro trecentosessantamila  
e zero centesimi); =====

\* "CENTRO STUDI S.r.l.", sottoscrive una quota di partecipa-  
zione pari ad Euro 90.000,00 (Euro novantamila e zero cente-  
simi). =====



Il Presidente, nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione, dichiara e dà atto che l'intero importo di Euro 450.000,00 (Euro quattrocentocinquantamila e zero centesimi) risulta versato nelle casse sociali, come assicurata e garantisce il Presidente, nel modo che segue: =====

\* quanto al socio "Orizzonti Holding S.p.A.", Euro 360.000,00 (Euro trecentosessantamila e zero centesimi), mediante assegno bancario n. 2602808941-05, di pari importo, tratto in data odierna, sulla Banca Sella - Succursale di Battipaglia, a firma della società "Orizzonti Holding S.p.A.", all'ordine della società "MyAv S.r.l.", recante la clausola di non trasferibilità; =====

\* quanto al socio "CENTRO STUDI S.r.l.", Euro 90.000,00 (Euro novantamila e zero centesimi), mediante assegno bancario n. 0900384792-08, di pari importo, tratto in data odierna, sulla Banca Monte Pruno di Roscigno e di Laurino Società Cooperativa - Sede Distaccata di Potenza, a firma della società "CENTRO STUDI S.r.l.", all'ordine della società "MyAv S.r.l.", recante la clausola di non trasferibilità. =====

Il Presidente, a questo punto, dichiara che il capitale sociale attuale, pari ad Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila e zero centesimi), risulta interamente sottoscritto e versato, nel modo che segue: =====

\* "Orizzonti Holding S.p.A.", una quota di partecipazione pari ad Euro 400.000,00 (Euro quattrocentomila e zero centesimi); =====

\* "CENTRO STUDI S.r.l.", una quota di partecipazione pari ad Euro 100.000,00 (Euro centomila e zero centesimi); =====

2) di trasformare la Società dall'attuale forma di società a responsabilità limitata in quella di società per azioni, mantenendo comunque immutati la sede, l'oggetto, la durata e la partecipazione dei soci in proporzione al valore nominale delle quote possedute da ciascuno di essi; =====

3) di riconoscere che il capitale sociale, pari ad Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila e zero centesimi), sarà suddiviso in n. 10.000.000 (diecimilioni) di azioni del valore nominale di Euro 0,05 (Euro zero e cinque centesimi) - cinque centesimi di Euro - cadauna, da assegnarsi ai soci in numero proporzionale al valore nominale delle rispettive quote di partecipazione e precisamente: =====

\* al socio "Orizzonti Holding S.p.A.", n. 8.000.000 (ottomilioni) azioni del valore nominale di Euro 0,05 (Euro zero e cinque centesimi) cadauna, per un totale di Euro 400.000,00 (Euro quattrocentomila e zero centesimi); =====

\* al socio "CENTRO STUDI S.r.l.", n. 2.000.000 (duemilioni) azioni del valore nominale di Euro 0,05 (Euro zero e cinque centesimi) cadauna, per un totale di Euro 100.000,00 (Euro centomila e zero centesimi); =====

4) di stabilire che l'esercizio sociale in corso si chiuderà al 31 dicembre 2018; =====

5) di variare la denominazione sociale da "MyAv S.r.l." in: =  
===== "MyAv S.p.A."; =====

6) di approvare il nuovo Statuto Sociale, contenente la disciplina dell'organizzazione sociale nella sua nuova veste, così come letto ed illustrato. =====

Il testo del nuovo Statuto Sociale si allega al presente atto sotto la lettera **A)**, con dispensa espressa per me Notaio dalla lettura; =====

7) di fissare quale termine iniziale di efficacia della trasformazione come innanzi deliberata, il giorno successivo alla iscrizione del presente verbale nel Registro delle Imprese; =====

8) di riconfermare, per l'esercizio in corso, le cariche agli attuali componenti del Consiglio di Amministrazione, quali risultano dal competente Registro delle Imprese, nelle persone di: =====

\* **DI CARLO Costantino**, come innanzi generalizzato, =====  
**Presidente;** =====

\* **DI CARLO Valerio**, nato a Vietri di Potenza (PZ) il 22 novembre 1967; =====

con domicilio in Polla (SA) - Zona Industriale - Località Sant'Antuono S.P. 352 Km. 0,6; =====

C.F.: DCR VLR 67S22 L859A; =====

**Consigliere;** =====

\* **CAMPORESI Alberto**, nato a Forlì (FC) il 6 novembre 1943; ==  
con domicilio in Rimini (RN) al Viale Cesena n. 10; =====

C.F.: CMP LRT 43S06 D704W; =====

**Consigliere;** =====

\* **DALESSANDRI Caterina**, nata a Lagonegro (PZ) il 9 luglio 1981; =====

con domicilio in Moliterno (PZ) alla Via XXIV Maggio snc; =====

C.F.: DLS CRN 81L49 E409G; =====

**Consigliere;** =====

durata in carica: fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018; =====

9) di nominare quali componenti del Collegio Sindacale, per il prossimo triennio: =====

**PERSICO Sergio**, nato il 6 settembre 1938 a Ercolano (NA), domiciliato per la carica in Napoli alla Via G. Pergolesi n. 1, codice fiscale PRS SRG 38P06 H243Q, iscritto al Registro dei Revisori Legali con il n. 44859; =====

**presidente del Collegio Sindacale;** =====

**BASTANZIO Filiberto**, nato il 26 settembre 1942 a Senise (PZ), domiciliato per la carica in Senise (PZ) alla Via Antonio Bastanzio n. 13, codice fiscale BST FBR 42P26 I610G, iscritto al Registro dei Revisori Legali con il n. 4088; =====

**sindaco effettivo;** =====

**LISANTI Antonio**, nato il 10 giugno 1945 a Brindisi Montagna (PZ), domiciliato per la carica in Potenza alla Via F. Filzi n. 9, codice fiscale LSN NTN 45H10 B181U, iscritto al Regi-



POTENZA

stro dei Revisori Legali con il n. 32361; =====

**sindaco effettivo;** =====

**BERARDI Nicola**, nato il 9 maggio 1972 a Lagonegro (PZ), domiciliato per la carica in Roma, alla Via Ruggero Leoncavallo, 3 int. 30, codice fiscale BRR NCL 72E09 E409H, iscritto al Registro dei Revisori Legali con il n. 179236; =====

**sindaco supplente;** =====

**BAGNALE Giulio**, nato il 3 settembre 1985 a Terlizzi (BA), domiciliato per la carica in Matera alla Via Pietro Nenni, 28, codice fiscale BGN GLI 85P03 L109G, iscritto al Registro dei Revisori Legali con il n. 167529; =====

**sindaco supplente;** =====

durata in carica: fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020. =====

Si autorizza, infine, DI CARLO Costantino a dare esecuzione alle delibere sopra adottate, ad emettere le n. 10.000.000 (diecimilioni) di azioni che costituiscono il capitale sociale della Società e ad intestarle ai soci nelle suindicate proporzioni; =====

fino a quando le azioni della società non siano ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione Europea e, comunque, nel limite dei cinque anni dalla costituzione, ai sensi del primo comma dell'art. 2355-bis c.c.: =====

a) è fatto divieto di dare in pegno le azioni o di costituire su di esse usufrutto o altri gravami a titolo di garanzia o godimento; =====

b) il trasferimento di azioni potrà avvenire soltanto per uno o più lotti di 100 (cento) azioni (ossia il trasferimento dovrà riguardare un numero di azioni pari a 100 o esatto multiplo di 100), salvo che il trasferimento sia effettuato dalla Società o favore di questa, ai sensi dell'art. 2357 c.c.; =====

le azioni sono immesse nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, di cui agli artt. 80 e ss. D.Lgs. n. 58/1998 e relativi regolamenti di attuazione, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione; =====

**il tutto come viene accertato e proclamato dal Presidente.** ==

Le spese del presente e dipendenti sono assunte dalla società. =====

Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, il presente verbale viene dichiarato chiuso essendo le ore 12,30 (dodici e trenta). =====

===== Del presente verbale, in parte dattiloscritto a norma di legge, su mia dettatura da persona di mia fiducia, ed in parte scritto di mio pugno, su quattro fogli di cui occupate dodici facciate e quanto sin qui della presente, ho dato lettura al componente che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio. =====

FIRMATO: Costantino Di Carlo, Antonio Di Lizia Notaio segue  
sigillo

=====

=====



IN POTENZA

Dott. Proc. ANTONIO DI LIZIA

**NOTAIO**

Potenza - Piazzale Don Uva , 1 Tel. 0971/444777

adilizia@notariato.it - studio@notardilizia.it

www.notardilizia.it

===== Allegato A) al n. 25259 di Raccolta

===== **STATUTO** =====

===== **DELLA SOCIETA' PER AZIONI** =====

===== **"MyAv S.p.A."** =====

===== **CON SEDE IN POTENZA** =====

===== **TITOLO I** =====

===== **DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA** =====

**Art. 1** - È costituita una Società per azioni sotto la denominazione di: =====

===== **"MyAv S.p.A."**. =====

**Art. 2** - La Società ha per oggetto lo sviluppo, la produzione, la promozione e la commercializzazione di beni e servizi innovativi ad alto valore tecnologico, in particolare nei seguenti campi: =====

**a)** Sistemi informatici hardware e software, Sistemi tecnologici, telematici, digitali, Metodi, modelli e algoritmi innovativi, diretti al: =====

- riconoscimento vocale, mimico, facciale, comportamentale, biometrico e simili, e l'analisi dei dati e delle informazioni da esso risultanti; =====

- riconoscimento di oggetti, colori, temperature, scene, contesti, e l'analisi dei dati e delle informazioni da esso risultanti; =====

- collegamento in modo interattivo dell'uomo alla macchina, allo scopo di integrare le potenzialità dell'intelligenza umana ed artificiale e, in generale, l'applicazione dell'intelligenza artificiale; =====

il tutto per ogni possibile applicazione tecnica e sfruttamento in campo industriale, commerciale e dei servizi; =====

**b)** Piattaforme tecniche, informatiche, telematiche, in Internet (quali portali e simili) ed altri strumenti di comunicazione ed interazione, dirette alla raccolta, all'analisi, alla classificazione, all'aggiornamento, alla conservazione e, in generale, alla gestione di dati, informazioni e raccolte di dati particolarmente estese in termini di volume, velocità e varietà ("big data"), compresi file video, audio, testo ed immagini, a carattere personale o aziendale, inclusi i relativi servizi; =

**c)** Sistemi informatici diretti alla commercializzazione, comprese l'offerta, la promozione ed il pagamento, di prodotti e servizi attraverso vie telematiche (on-line). =====

In via marginale e sussidiaria alle attività sopra riportate, la Società può effettuare: =====

**d)** L'esercizio delle attività anche indirettamente connesse, quali la consulenza, l'assistenza tecnica, il commercio ed il noleggio di sistemi e di prodotti per reti telematiche, internet e per le telecomunicazioni, e di programmi software ed apparecchiature; =====

**e)** La pubblicazione di contenuti su supporti cartacei quali paper, magazine, opuscoli, riviste, giornali (esclusi quotidiani), o elettronici quali applicazioni per telefonia mobile, totem interattivi, siti e portali internet e simili, nonché la vendita, distribuzione e promozione di spazi per inserzioni e contenuti pubblicitari sugli stessi supporti. =====

Per consentire la realizzazione del proprio oggetto sociale, la Società può: ==

- acquistare e vendere beni immobili e compiere operazioni immobiliari; =====

- locare e prendere in locazione beni mobili ed immobili, concludere contratti di affitto di azienda (come affittante ed affittuario); =====

- partecipare a gare o aste indette da enti pubblici o privati; =====

- concludere contratti di affiliazione commerciale (franchising), di trasferimento di know-how, di licenza d'uso di marchi e brevetti; =====





- concedere e ricevere prestiti, fideiussioni, ipoteche o altre garanzie, compiere operazioni mobiliari e di tesoreria; =====  
- partecipare a consorzi, raggruppamenti di imprese, joint-venture; =====  
- assumere direttamente ed indirettamente quote, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale e nel rispetto delle disposizioni di legge; =====  
- compiere ogni altra operazione industriale, commerciale e finanziaria, ritenuta dagli amministratori necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale. =  
La Società può svolgere tutte le proprie attività in Italia e all'estero, nel rispetto delle disposizioni di legge. =====

**Art. 3** - La sede legale della Società è in Potenza. =====  
Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di trasferire la sede legale nell'ambito del comune sopra indicato e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative. =====

La Società rende disponibili sul proprio sito Internet (il "Sito Internet") le comunicazioni e l'informativa richieste dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. =====

**Art. 4** - La durata della Società è fissata fino al 31 Dicembre 2050 e potrà essere anticipatamente sciolta o prorogata una o più volte con deliberazione dell'Assemblea dei Soci. =====

## ===== TITOLO II =====

### ===== CAPITALE SOCIALE =====

**Art. 5** - Il capitale sociale è di euro 500.000,00 (cinquecentomila) ed è suddiviso in n. 10.000.000 (diecimilioni) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,05 (cinque centesimi di euro) cadauna. =====

**Art. 6** - Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti, a norma di legge. =====

Ogni azione dà diritto ad un voto. =====

**Art. 7** - L'Assemblea straordinaria dei soci può deliberare aumenti di capitale anche con emissione di altre categorie di azioni e strumenti finanziari, incluse le azioni di risparmio e le obbligazioni convertibili in azioni, nel rispetto della normativa vigente. =====

L'emissione di azioni potrà avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni. =====

Nel caso le azioni della Società siano quotate in un mercato regolamentato, può essere escluso il diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, c.c., nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile. =====

L'Assemblea ordinaria dei soci può deliberare l'acquisto di azioni proprie nel rispetto della normativa vigente. =====

**Art. 8** - In quanto consentito dalla legge e dal presente statuto, le azioni sono nominative o al portatore, convertibili dall'una all'altra specie a richiesta ed a spese del titolare. =====

**Art. 9** - Fino a quando le azioni della società non siano ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione Europea e, comunque, nel limite dei cinque anni dalla costituzione, ai sensi del primo comma dell'art. 2355-bis c.c.: ==

a) è fatto divieto di dare in pegno le azioni o di costituire su di esse usufrutto o altri gravami a titolo di garanzia o godimento; =====

b) il trasferimento di azioni potrà avvenire soltanto per uno o più lotti di 100 (cento) azioni (ossia il trasferimento dovrà riguardare un numero di azioni pari a 100 o esatto multiplo di 100), salvo che il trasferimento sia effettuato dalla Società o favore di questa, ai sensi dell'art. 2357 c.c. =====

**Art. 10** - Le azioni sono immesse nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, di cui all'art. 80 sgg. D.Lgs. n. 58/1998 e relativi regolamenti di attuazione, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione. ==

**Art. 11** - Gli azionisti possono mettere a disposizione della Società altri fondi o mezzi finanziari in conto capitale o in conto prestito, anche in misura non proporzionale al numero di azioni detenute da ciascuno, per il raggiungimento dell'oggetto sociale; tali somme si devono considerare a tutti gli effetti infruttifere di interessi o altri compensi, salva diversa deliberazione dell'Assemblea ordinaria dei soci o espresso patto scritto tra la Società e l'azionista. =====

**Art. 12** - La qualità di azionista costituisce di per sé sola adesione all'atto costitutivo ed al presente statuto, ossia allo status di socio. =====

Il domicilio legale dell'azionista per ogni rapporto con la Società è quello risultante dal registro dei soci. =====

Sono salve le disposizioni in materia di rappresentazione e legittimazione dell'azionista e circolazione delle azioni, previste per gli strumenti finanziari negoziati in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione Europea. =====

### ===== TITOLO III =====

### ===== ASSEMBLEE =====

**Art. 13** - L'Assemblea dei soci (nel prosieguo "Assemblea") rappresenta l'universalità degli azionisti e le relative deliberazioni, in essa assunte in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti e i loro aventi causa. =====


Essa è ordinaria e straordinaria, con le competenze previste dalla legge e dallo statuto. =====

**Art. 14** - L'Assemblea è convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purché in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, dal presidente del Consiglio di Amministrazione o da un altro componente di quest'ultimo all'uopo delegato dallo stesso Consiglio di Amministrazione, mediante avviso di convocazione. =

Fino a quando la Società non faccia ricorso al mercato dei capitali di rischio, l'avviso di convocazione, contenente le indicazioni di legge (giorno, ora e luogo dell'adunanza ed elenco delle materie da trattare), è comunicato ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea mediante posta elettronica (e-mail), fax, raccomandata con ricevuta di ritorno, telegramma o altro mezzo che garantisca l'avvenuto ricevimento, all'indirizzo risultante dal registro dei soci. ==

Qualora la Società faccia ricorso al mercato dei capitali di rischio (compreso il sistema multilaterale di negoziazione denominato "AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale") e salvo quanto previsto al successivo comma, l'Assemblea deve essere convocata mediante avviso pubblicato, con le indicazioni e nei termini di legge e regolamentari, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o, in alternativa, su uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24 Ore", "La Repubblica", "Il Corriere della Sera" o altro a rilevante diffusione nazionale. =====

Qualora le azioni della Società siano ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, l'Assemblea deve essere convocata mediante avviso pubblicato



sul Sito Internet della Società e secondo le altre modalità e con le indicazioni e nei termini previsti dall'art. 125-bis del D.Lgs. n. 58/1998 e dalle altre disposizioni di legge e regolamentari vigenti. =====

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro i termini previsti dalla legge, salva la facoltà di avvalersi di ogni maggior termine consentito dalla disciplina vigente. =====

**Art. 15** - L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita e delibera in prima, seconda e terza convocazione secondo le maggioranze rispettivamente previste dalle disposizioni di legge (artt. 2368 e 2369 c.c.). =====  
Qualora la Società emetta strumenti finanziari negoziati in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, si applicheranno le diverse maggioranze che eventuali disposizioni di legge o regolamentari dovessero richiedere per casi specifici. =

**Art. 16** - Fino a quando le azioni della Società non siano ammesse alla gestione accentrata, i soggetti aventi diritto al voto e, pertanto, legittimati ad intervenire all'Assemblea sono individuati sulla base delle risultanze del registro dei soci, aggiornato mediante il deposito delle azioni effettuato entro i due giorni non festivi precedenti la stessa Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può richiedere, mediante l'avviso di convocazione, il preventivo deposito delle azioni presso la sede sociale o presso le banche indicate nello stesso avviso, fissando il termine entro il quale debbono essere depositate ed eventualmente prevedendo che non possano essere ritirate prima che la stessa Assemblea abbia avuto luogo. =====

Qualora le azioni della Società siano ammesse alla gestione accentrata, sono legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto i soggetti per i quali siano giunte alla Società le comunicazioni degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari, ai sensi della disciplina di legge e regolamentare tempo per tempo vigente. =====

**Art. 17** - I soggetti legittimati all'intervento in assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sensi di legge. =====

Nel caso la delega sia conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 82/2005, questo può notificarsi mediante l'utilizzo di apposita sezione del Sito Internet della Società o, in mancanza di tale sezione o in alternativa, mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società. Con le stesse modalità, può trasmettersi la copia su supporto informatico della delega, ai sensi dell'art. 135-undecies D.Lgs. n. 58/1998. Qualora le azioni della Società siano ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, l'avviso di convocazione contiene le informazioni necessarie all'esercizio delle facoltà di cui al presente comma. =====

Spetta al presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento in Assemblea. =====

**Art. 18** - L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, video e/o audio collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali: =====

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione (sostituito dal notaio nei casi previsti), che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; =====

- che sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare

i risultati della votazione; =====  
- che sia consentito al soggetto verbalizzante (segretario o notaio) di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; =====  
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. =====

I luoghi video e/o audio collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possono affluire, sono indicati nell'avviso di convocazione; il presidente ha la facoltà di attivare il collegamento video e/o audio anche con luoghi richiesti da singoli soci. =====

**Art. 19** - L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, in ordine di precedenza, dal vicepresidente o dall'amministratore delegato più anziano di nomina o d'età, se nominati, o da altra persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti, in base al numero dei voti posseduti. =====

Il presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario designato dal presidente stesso, salvo diversa designazione effettuata dall'assemblea a maggioranza dei presenti; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio. Allo stesso modo del segretario, possono essere designati, tra i presenti, fino a due scrutatori, per l'assistenza alle operazioni di voto. =====

Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. =====

#### ===== TITOLO IV =====

#### ===== AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA =====

**Art. 20** - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da un numero di componenti (Amministratori) non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 15 (quindici), secondo la determinazione che sarà fatta dall'Assemblea. =====

Gli Amministratori sono nominati per il periodo stabilito dall'Assemblea con la delibera di nomina, comunque non superiore a tre esercizi; in mancanza di diversa precisazione, s'intendono nominati per il periodo massimo di tre esercizi. Scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Sono rieleggibili. =====

Tutti gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. =====

Qualora la Società emetta strumenti finanziari negoziati in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, almeno un Amministratore, ovvero almeno due se il Consiglio di Amministrazione è costituito da più di sette componenti, deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla legge ("Amministratore Indipendente"), salvo gli ulteriori obblighi in materia derivanti dalle disposizioni di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti. =====

La nomina del Consiglio di Amministrazione (nel prosieguo anche solo "Consiglio") avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura seguente: =====

a) Possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori i soci che, al momento della presentazione della lista, detengono una quota di partici-



zione pari almeno ad un quarantesimo del capitale sociale o, nel caso la Società emetta strumenti finanziari negoziati in un mercato regolamentato, alla diversa misura determinata dalle disposizioni di legge o regolamentari applicabili. La titolarità della percentuale di capitale sociale richiesto per la presentazione della lista è determinata considerando le azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui la lista è presentata, con riferimento al registro dei soci o, qualora le azioni siano ammesse alla gestione accentrata, alla certificazione rilasciata dall'intermediario. Questa, nel caso la Società emetta strumenti finanziari negoziati in un mercato regolamentato, a pena d'inefficacia della presentazione, entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste, di cui alla successiva lett. g).

**b)** Le liste sono presentate mediante deposito presso la sede sociale, anche tramite posta elettronica certificata, almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori.

**c)** Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a 15 (quindici), ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

**d)** Nei casi previsti dal precedente quarto comma, ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un Amministratore Indipendente, con un numero progressivo non superiore a sette, e, qualora la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo Amministratore Indipendente. Nella lista possono essere indicati gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, ovvero volontariamente applicati.

**e)** Qualora siano applicabili norme inderogabili di riparto tra generi, ciascuna lista che presenti almeno tre candidati deve contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari al minimo richiesto dalla disciplina tempo per tempo vigente.

**f)** Le liste, a pena d'inefficacia della presentazione, devono inoltre contenere e/o accludere:

- copia di un documento d'identità dei soci persone fisiche e dei legali rappresentanti dei soci persone giuridiche e, per quanto riguarda queste ultime, copia degli atti di nomina o, in caso di società, della visura al registro imprese con l'iscrizione del legale rappresentante, con indicazione della percentuale di partecipazione singolarmente e complessivamente detenuta, e ciò in riferimento ai soci che presentano ciascuna lista;

- un'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;

- una dichiarazione dei candidati con l'accettazione preventiva dell'incarico e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti o come Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai predetti codici di comportamento;

- una dichiarazione dei soci presentatori, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle disposizioni applicabili con questi ultimi.

**g)** Le liste sono messe a disposizione dei soci presso la sede sociale, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convo-

cazione. Nel caso la Società emetta strumenti finanziari negoziati in un mercato regolamentato, le liste sono messe a disposizione del pubblico sul Sito Internet e con le altre modalità e nel termine previsto dalla disciplina di legge e regolamentare tempo per tempo vigente. =====

**h)** Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. =====

**i)** Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: =====

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza"), viene tratto un numero di Amministratori pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista; =====

- dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (d'ora innanzi "Lista di Minoranza"), viene tratto un componente del Consiglio, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima; =====

- nei casi previsti al precedente quarto comma, qualora all'interno della Lista di Maggioranza non risulti eletto nemmeno un Amministratore Indipendente, in caso di Consiglio di non più di sette membri, oppure risulti eletto un solo Amministratore Indipendente, in caso di Consiglio di più di sette membri, risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza (come stabilito al punto precedente), il primo candidato indicato come Amministratore Indipendente nella Lista di Minoranza. =====

**l)** In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci. =====

**m)** Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime. =====

**n)** Qualora nel Consiglio così formato non sia rispettato il numero minimo di componenti del genere meno rappresentato, quale richiesto dalla disciplina tempo per tempo vigente, l'ultimo candidato eletto della Lista di Maggioranza viene sostituito dal primo candidato non eletto della medesima lista appartenente al genere meno rappresentato, e così via, risalendo dal basso verso l'alto nella Lista di Maggioranza, fino raggiungere il suddetto numero minimo. Se neanche in questo modo viene raggiunto il numero minimo di componenti del genere meno rappresentato, i componenti mancanti sono nominati dall'Assemblea con le maggioranze di legge, in sostituzione dei candidati della Lista di Maggioranza appartenenti al genere più rappresentato, a partire dall'ultimo candidato eletto e risalendo dal basso verso l'alto nella stessa Lista di Maggioranza. =====

**o)** Nel caso sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora sia ottenuta la maggioranza prevista dal precedente art. 15, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, fermo restando che:



- se il Consiglio è composto da non più di sette membri risulta comunque eletto il primo Amministratore Indipendente, mentre se il Consiglio è composto da più di sette membri, risulta in ogni caso eletto anche il secondo Amministratore Indipendente (oltre al quello necessariamente collocato nei primi sette posti);

- se non viene raggiunto il numero minimo di componenti del genere meno rappresentato, quale richiesto dalla disciplina tempo per tempo vigente, i componenti mancanti sono nominati dall'Assemblea, con le maggioranze del precedente art. 15, in sostituzione dei candidati dell'unica lista appartenenti al genere più rappresentato, a partire dall'ultimo candidato eletto e risalendo dal basso verso l'alto nella medesima lista.

**p)** Sono fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, questa nomina l'intero Consiglio di Amministrazione o i componenti mancanti, con le maggioranze del precedente art. 15, fermo l'obbligo della nomina di un numero di Amministratori Indipendenti pari al numero minimo stabilito dalla legge e di un numero di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato non inferiore al minimo stabilito dalla disciplina tempo per tempo vigente.

È eletto presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente all'uopo indicato nella Lista di Maggioranza o nell'unica lista presentata. In mancanza, il presidente è nominato dall'Assemblea, con le maggioranze del precedente art. 15, ovvero è eletto dal Consiglio ai sensi del successivo art. 22. Ugualmente, si procederà per l'eventuale vicepresidente.

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua interezza, è revocabile in qualunque momento con delibera dell'Assemblea, con le maggioranze dell'art. 15; allo stesso modo può revocare anche un singolo componente, fermo restando quanto previsto al successivo comma. Nulla è dovuto agli Amministratori revocati senza giusta causa a titolo di risarcimento del danno, intendendosi l'assunzione dell'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione della Società come accettazione della presente clausola e, pertanto, come rinuncia a qualsiasi risarcimento.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare un componente del Consiglio di Amministrazione, la sua sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c., attingendo ai nominativi della lista da cui proviene il componente da sostituire, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di Amministratori Indipendenti e l'equilibrio tra generi, in base alla disciplina tempo per tempo vigente. Quando l'Assemblea deve provvedere all'integrazione del Consiglio, in sostituzione di Amministratori eletti dalla Lista di Minoranza, si procede, ove consentito dalle disposizioni applicabili, con votazione a maggioranza relativa, nella quale non verranno tuttavia computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese a norma della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi di legge, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in Assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza degli Amministratori, decade l'intero Consiglio di Amministrazione, che potrà e dovrà provvedere alla convocazione d'urgenza dell'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio e

compiere i soli atti di ordinaria amministrazione. In caso d'inerzia del Consiglio decaduto, si applicherà l'art. 2386, comma 5, c.c. =====

**Art. 21** - Sino a contraria deliberazione dell'Assemblea, i componenti del Consiglio non sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 c.c. =====

L'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati al Consiglio, di cui alla lett. f) del precedente art. 20, deve in ogni caso illustrare tutte le situazioni rilevanti ai sensi dello stesso art. 2390 c.c. =====

Qualora tali situazione dovessero sopravvenire per un componente in carica, questi ne deve dare immediata comunicazione al Consiglio. =====

**Art. 22** - Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente ed eventualmente il vicepresidente, sempre che gli stessi non siano nominati dell'Assemblea. =====

Il presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. =====

Il vicepresidente sostituisce il presidente, ossia ne fa le veci, nei casi in cui questi fosse impossibilitato ad esercitare le sue funzioni, anche per un singolo atto e per assenza. =====

**Art. 23** - Il Consiglio si riunisce, oltre che nei casi previsti da disposizioni di legge, regolamentari o statutarie, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da oltre la metà dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale. =====

Salvi i casi disciplinati da disposizioni di legge o regolamentari, qualora il presidente sia impossibilitato ad esercitare le proprie funzioni ed in mancanza del vicepresidente, nel solo caso in cui la riunione sia domandata da oltre metà dei componenti del Consiglio o dal Collegio Sindacale, la convocazione è fatta dal consigliere più anziano di nomina o, in subordine, d'età, il quale fa le veci del presidente esclusivamente in relazione alla stessa riunione. =====

**Art. 24** - La convocazione del Consiglio è fatta dal presidente, o da chi ne fa le veci, con avviso inviato almeno tre giorni prima o, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima, mediante posta elettronica (e-mail), fax, raccomandata con ricevuta di ritorno, telegramma o altro mezzo che garantisca l'avvenuto ricevimento, all'indirizzo del domicilio eletto da ciascuno degli Amministratori e dei Sindaci. =====

È possibile tenere le riunioni del Consiglio con intervenuti dislocati in più luoghi audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui deve essere dato atto nei relativi verbali: =====

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; =====

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; =====

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; =====

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. =====

**Art. 25** - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei membri in carica. =====



IN POTENZA



Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità di voti ha la prevalenza la decisione cui accede il presidente. =  
Salvi i casi disciplinati da disposizioni di legge o regolamentari, qualora il presidente sia impossibilitato ad esercitare le proprie funzioni ed in mancanza del vicepresidente, la riunione è presieduta dal consigliere più anziano di nomina o, in subordine, d'età, il quale fa le veci del presidente esclusivamente in relazione alla stessa riunione, compresa l'esecuzione delle relative deliberazioni, con i poteri di cui al successivo art. 29. =====

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono constatate da verbale redatto tempestivamente, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione; il segretario è designato dal presidente della riunione, salvo diversa designazione effettuata dal consiglio a maggioranza dei presenti. =====

**Art. 26** - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è tenuto a cura del presidente. =====

**Art. 27** - Agli Amministratori spetta il compenso stabilito dall'Assemblea ed il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio, ai sensi dell'art. 2389 c.c. e delle disposizioni che seguono. =====

L'Assemblea motiva, con delibera, le ragioni per cui non siano eventualmente riconosciuti compensi ad uno o più Amministratori. In ogni caso, anche in assenza di motivazione, agli Amministratori non investiti di particolari cariche non spettano compensi se non deliberati dall'Assemblea. =====

L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. =====

Il Consiglio di Amministrazione ripartisce fra i propri componenti la remunerazione determinata dall'Assemblea a favore di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, qualora l'Assemblea si sia avvalsa della facoltà di cui al comma precedente. In caso contrario, il Consiglio di Amministrazione determina, sentito il Collegio Sindacale, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche. =====

Ai sensi dell'art. 2389, comma 2, c.c., i compensi degli Amministratori possono essere costituiti in tutto o in parte da partecipazioni agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione. =====

Il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio spetta agli Amministratori secondo le procedure societarie approvate dal Consiglio di Amministrazione, tendenzialmente analoghe a quelle per il personale dipendente. L'Assemblea può determinare un limite massimo, anche come importo complessivo, per il rimborso delle stesse spese. =====

**Art. 28** - Il Consiglio è investito dei più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta, e più segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi che non siano per legge in modo tassativo riservate all'Assemblea, compresa la facoltà di assumere le deliberazioni di cui all'art. 2365, comma 2, c.c. Il Consiglio avrà quindi, tra le altre, la facoltà: =====

di transigere e compromettere; =====

di acquistare, vendere, permutare immobili, di conferirli in altre società costituite o costituende, di consentire iscrizioni, cancellazioni e qualsiasi annotamento ipotecario, di rinunciare a ipoteche legali; =====

di assumere partecipazioni ed interessenze in altre società; =====

di autorizzare e di compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del debito

pubblico e presso ogni altro ufficio pubblico e privato e, in particolare, presso le banche; =====

di chiedere ed assumere affidamenti bancari mediante utilizzo in conto corrente o altre forme tecniche e finanziarie, rilasciando idonee garanzie; =====

di stipulare mutui anche ipotecari; =====

di rilasciare cambiali ed effetti; =====

di rilasciare quietanze, ricevute e fatture per tutti i versamenti fatti alla società da privati e da pubbliche amministrazioni; =====

di nominare legali; =====

di assumere e licenziare il personale della società; =====

di nominare institori, direttori e procuratori generali o speciali per determinati atti o categorie di atti fissandone, nelle forme di legge, poteri e compensi. ==

Qualora la Società emetta strumenti finanziari negoziati in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, saranno comunque necessarie le autorizzazioni assembleari che eventuali disposizioni di legge o regolamentari dovessero richiedere per casi specifici. =====

**Art. 29** - Al presidente, o a chi ne fa le veci, spetta la rappresentanza della Società, con firma libera, di fronte ai terzi e in giudizio. =====

Agli amministratori delegati, di cui al successivo art. 30, il Consiglio può delegare, insieme a proprie attribuzioni, la relativa rappresentanza della Società, con firma libera, di fronte a terzi e in giudizio, incluso il potere di rendere l'interrogatorio formale. =====

**Art. 30** - Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni al presidente o ad altri suoi componenti (amministratori o consiglieri delegati) e può altresì nominare tra i suoi componenti un Comitato Esecutivo, ad esso delegando attribuzioni e poteri suoi propri, ai sensi e nei limiti dell'art. 2381 cod. civ. La retribuzione degli amministratori delegati e dei componenti il Comitato Esecutivo è fissata dal Consiglio ai sensi del quanto comma del precedente art. 27. =====

Il Consiglio può anche costituire uno o più comitati speciali, tecnici o amministrativi, chiamando a farne parte anche persone estranee al Consiglio, determinandone i poteri, consultivi salvo disposizioni di legge o regolamentari, e gli eventuali compensi. =====

Qualora la Società emetta strumenti finanziari negoziati in un mercato regolamentato, il Consiglio, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154-bis D.Lgs. 58/1998, scegliendolo fra soggetti che abbiano maturato una qualificata esperienza di almeno tre anni nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari. La nomina può essere effettuata anche indipendentemente dall'ammissione ad un mercato regolamentato, in termini volontari. =====

#### ===== TITOLO V =====

#### ===== COLLEGIO SINDACALE - REVISIONE LEGALE DEI CONTI =====

**Art. 31** - Il Collegio Sindacale è costituito da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti. =====

I Sindaci durano in carica per tre esercizi, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro cari-



ca, e sono rieleggibili. La loro retribuzione è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico. =====

I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Riguardo ai requisiti di professionalità, per quanto possa essere richiesto da normative applicabili si precisa che le materie ed i settori di attività strettamente attinenti a quello in cui opera la Società sono: intelligenza artificiale, digital transformation e social/digital communication, attività in Internet, sviluppo di applicazioni nel campo dell'informatica, della telematica e della robotica, innovazione tecnologica. Qualora la Società emetta strumenti finanziari negoziati in un mercato regolamentato, si applicano nei confronti dei componenti del Collegio Sindacale i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti da disposizioni di legge e regolamentari. =====

La nomina del Collegio Sindacale avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura seguente: =====

**a)** Possono presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacale i soci che, al momento della presentazione della lista, detengano una quota di partecipazione pari almeno ad un quarantesimo del capitale sociale o, nel caso la Società emetta strumenti finanziari negoziati in un mercato regolamentato, alla diversa misura determinata dalle disposizioni di legge o regolamentari applicabili. La titolarità della percentuale di capitale sociale richiesto per la presentazione della lista è determinata considerando le azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui la lista è presentata, con riferimento al registro dei soci o, qualora le azioni siano ammesse alla gestione accentrata, alla certificazione rilasciata dall'intermediario. Questa, nel caso la Società emetta strumenti finanziari negoziati in un mercato regolamentato, dovrà essere prodotta, a pena d'inefficacia della presentazione, entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste, di cui alla successiva lett. f). =====

**b)** Le liste sono presentate mediante deposito presso la sede sociale, anche tramite posta elettronica certificata, almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci. =====

**c)** Le liste recano i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente, in numero non superiore ai Sindaci da eleggere, contrassegnati da un numero progressivo. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità. =====

**d)** Qualora siano applicabili norme inderogabili di riparto tra generi, ciascuna lista che presenti almeno tre candidati deve contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari al minimo richiesto dalla disciplina tempo per tempo vigente. =====

**e)** Le liste, a pena d'inefficacia della presentazione, devono inoltre contenere e/o accludere: =====

- copia di un documento d'identità dei soci persone fisiche e dei legali rappresentanti dei soci persone giuridiche e, per quanto riguarda queste ultime, copia degli atti di nomina o, in caso di società, della visura al registro imprese con l'iscrizione del legale rappresentante, con indicazione della percentuale di partecipazione singolarmente e complessivamente detenuta, e ciò in riferimento ai soci che presentano ciascuna lista; =====

- un'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; =

- una dichiarazione dei candidati con l'accettazione preventiva dell'incarico e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché l'elenco de-

gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; =====

- una dichiarazione dei soci presentatori, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle disposizioni applicabili con questi ultimi. =====

**f)** Le liste sono messe a disposizione dei soci presso la sede sociale, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione. Nel caso la Società emetta strumenti finanziari negoziati in un mercato regolamentato, le liste sono messe a disposizione del pubblico sul Sito Internet e con le altre modalità e nel termine previsto dalla disciplina di legge e regolamentare tempo per tempo vigente. =====

**g)** Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. =====

**h)** All'elezione dei Sindaci si procede come segue: =====

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza"), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; =====

- dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili ("Lista di Minoranza"), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un Sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale ("Sindaco di Minoranza"), e un Sindaco supplente ("Sindaco Supplente di Minoranza"); =====

**i)** In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci. =====

**l)** Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime. =====

**m)** Qualora nel Collegio Sindacale così formato non sia presente un componente effettivo del genere meno rappresentato, se imposto dalla disciplina tempo per tempo vigente, l'ultimo candidato eletto della Lista di Maggioranza viene sostituito dal primo candidato non eletto della medesima Lista di maggioranza appartenente al genere meno rappresentato. Se ciò non è possibile, il componente effettivo del genere meno rappresentato viene nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge, in sostituzione dell'ultimo candidato della Lista di Maggioranza. =====

**n)** Nel caso sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza di cui al precedente art. 15, risultano eletti Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tali cariche indicati nella lista stessa. Il Presidente del Collegio Sindacale è il primo candidato a Sindaco effettivo. Qualora nel Collegio Sindacale così formato non sia presente un componente effettivo del genere meno rappresentato, se imposto dalla disciplina tempo per tempo vigente, il componente effettivo del genere meno rappresentato viene nominato dall'assemblea con le maggioranze di legge, in sostituzione dell'ultimo candidato dell'unica lista. =====



IN POTENZA

o) Sono fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari. =====

In mancanza di liste, ovvero qualora in base ai nominativi contenuti nelle liste non sia possibile completare l'organo, il Collegio Sindacale e il presidente, ovvero i sindaci mancanti, vengono nominati dall'Assemblea, con le maggioranze del precedente art. 15, fermo restando l'obbligo di nominare almeno un componente effettivo del genere meno rappresentato, ove richiesto dalla disciplina tempo per tempo vigente. =====

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, venga a mancare un Sindaco tratto dalla Lista di Maggioranza, a questo subentra il Sindaco supplente tratto dalla medesima lista. =====

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, venga a mancare il Sindaco di Minoranza, questi è sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza. Quando l'Assemblea deve provvedere all'integrazione del Collegio Sindacale, in sostituzione di Sindaci eletti dalla Lista di Minoranza, si procede, ove consentito dalle disposizioni applicabili, con votazione a maggioranza relativa, nella quale non verranno tuttavia computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese a norma della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi di legge, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in Assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi. =====

Il nuovo Sindaco di Minoranza assume anche la carica di Presidente. =====

In ogni caso di sostituzione di un sindaco effettivo, inoltre, resta fermo l'obbligo di rispettare l'equilibrio tra generi, nella misura prevista dalla disciplina di volta in volta applicabile. =====

**Art. 32** - La revisione legale è esercitata da una società di revisione, nominata e funzionante ai sensi di legge. =====

## ===== TITOLO VI =====

### ===== BILANCIO E UTILI =====

**Art. 33** - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. =====

**Art. 34** - Al termine di ciascun esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvederà, in conformità alle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio annuale, nonché alla sua presentazione all'Assemblea per le deliberazioni relative. =====

**Art. 35** - Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato dall'Assemblea dei soci verranno così ripartiti: =====

- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; =====

- il residuo a disposizione dell'Assemblea per la destinazione che la stessa riterrà opportuno adottare. =====

L'Assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendente della Società o di società controllate mediante emissione di azioni, ai sensi dell'art. 2349, comma 1, c.c., nonché emettere a loro favore strumenti finanziari ai sensi dell'art. 2349, comma 2, c.c. =====

**Art. 36** - Quando si verificheranno le condizioni previste dalla legge, potranno essere distribuiti acconti sui dividendi con le modalità e le procedure determinate dalle vigenti disposizioni. =====

I dividendi non riscossi dal giorno in cui siano divenuti esigibili, sono prescritti a favore della Società secondo le norme del codice civile. =====

===== **TITOLO VII** =====

===== **RECESSO - SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE** =====

**Art. 37** - Ciascun socio può recedere dalla Società esclusivamente con le modalità e nei casi previsti dalla legge. Non si applicano le cause di recesso di cui all'art. 2437, comma 2, lett. a) e b), c.c. (proroga del termine e introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari). =====

**Art. 38** - Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge. =====

===== **TITOLO VIII** =====

===== **NORME SPECIFICHE "AIM ITALIA"** =====

**Art. 39** - Qualora le azioni o altri strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società siano ammessi alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione denominato "AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale", come previsto dal "Regolamento Emittenti AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale" di Borsa Italiana, si applicheranno le seguenti previsioni: =====

- A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni (qui di seguito, "la disciplina richiamata") relative alle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF") ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente agli artt. 106 e 109 TUF). =====

- Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato 'Panel'. Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana. =====

- Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1 TUF non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione. =====

- La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato 'Panel'. =====

- Il Panel è un collegio di probiviri composto da tre membri nominati da Borsa Italiana che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana. =====

- I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del Collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 giorni dal ricorso e sono comuni-



IN POTENZA

cate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio. =====

- Le Società, i loro azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui alla clausola in materia di offerta pubblica di acquisto, sentita Borsa Italiana. =====

- Anche in difetto di una previsione statutaria in materia di spese, gli onorari dei membri del Panel sono posti a carico del soggetto richiedente. =====

Qualora il "Regolamento Emittenti AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale" di Borsa Italiana integri, modifichi o elimini le suddette previsioni, tali integrazioni, modifiche ed eliminazioni s'intendono senz'altro recepite nel presente statuto. =====

Addivenendosi all'ammissione all'AIM delle azioni o di altri strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società, si applicherà inoltre la disciplina prevista dal suddetto "Regolamento Emittenti AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale", nel testo tempo per tempo vigente, e dagli altri provvedimenti di Borsa Italiana, ed ogni altra normativa richiamata o necessaria. =====

===== **TITOLO IX** =====

===== **RINVIO** =====

**Art. 40** - Per quanto non previsto nel presente statuto e nell'atto costitutivo si rinvia alle disposizioni di legge vigenti. =====

FIRMATO: Costantino Di Carlo, Antonio Di Lizia Notaio segue sigillo =====

Copia di facciate 23 conforme

all'originale rilasciata il 28.3.2018